

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18/12/2023

modifica dello Statuto

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre (18/12/2023) in modalità online sulla piattaforma Google Meet, alle ore 18,30 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **"Le Cudere, operatori dell'agricoltura e del turismo APS"**.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 18 del vigente Statuto, la Presidente Sig.ra Bonaccini Claudia, assume le funzioni di Segretario la Sig.ra Benincasa Maria Elena.

La Presidente, constata che l'Assemblea odierna è stata regolarmente convocata, mediante avviso affisso presso la sede sociale e comunicazione via e-mail e whatsapp, così come previsto dall'art. 16 dello Statuto, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto, in conformità al D.Lgs. 117/2017.

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti gli associati Sig.ri: Benincasa M.E., Lucchini A.C., Franciosi G., Tinti P., Croci F., Vichi M., Bonaccini C., Vannuzzi D., Bragaglia F., Costagliola A., Agostini A., Severini A., Egger K., Melosini D., Rossi E., Presti P., Corridori E., Valurta A., De Gasperis I.; hanno inviato delega i soci Ciprani L., Broggio C., Loi P., Livio V., Detti G., Batistini C., Francia G., Bolognato M.

per un totale di n. 27 associati su 38 associati, pertanto, la Presidente dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per approvare le modifiche allo statuto richieste per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore).

Su richiesta degli uffici regionali, infatti, si è reso necessario procedere ad apportare alcune modifiche al testo statutario approvato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, nello specifico:

1. Articolo 21

L'Associazione è presieduta dal Consiglio Direttivo, questo è formato da un numero dispari di soci variabili da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale e che non si trovino in situazioni di incompatibilità con lo Statuto e le leggi, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

viene modificato in

Articolo 21

L'Associazione è presieduta dal Consiglio Direttivo, questo è formato da un numero dispari di soci variabili da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale e che non si trovino in situazioni di incompatibilità con lo Statuto e le leggi, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

2. Articolo 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause di decadenza, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico (qualora decada non oltre la

metà dei membri), il Consiglio direttivo (rimasto in carica) può provvedere alla loro sostituzione, mediante cooptazione uno o più consiglieri, attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Viene sostituito con

Articolo 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause di decadenza, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico (qualora decada non oltre la metà dei membri), il Consiglio direttivo (rimasto in carica) può provvedere alla loro sostituzione, attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Dopo aver dato lettura delle modifiche da approvare la Presidente chiama l'Assemblea alla discussione, e si procede a votazione palese.

L'Assemblea, con voto unanime delibera di approvare le modifiche proposte allo Statuto che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata dell'espletamento di tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente

Claudia Bonacini

Il Segretario

Luigi Ben

Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Territoriale di Orbetello
Registrato il 22 DIC. 2023 al N. 1005 serie 3
imposta versata di € Esente -



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Luca Montebelli
* FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

(ALLEGATO A) STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE

Denominazione – Sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 90 della Legge 289/2002, è costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un'Associazione che assume la denominazione "Le Cudere, operatori dell'agricoltura e del turismo APS".

In conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo APS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e dovrà da utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro e l'eventuale cancellazione, anche su istanza dell'Associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale e l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione avrà sede nel Comune di Magliano In Toscana, il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, mentre il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea modificativa dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'Associazione è apolitica, si ispira al libero associazionismo e nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di profitto e nel rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa non ha alcuno scopo di lucro ed opera per fini culturali e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione opera per la promozione e lo sviluppo sul territorio di attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

L'associazione per realizzare i propri scopi si prefigge di svolgere le seguenti attività:

I. organizzazione di attività e manifestazioni, anche a pagamento, per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali, del patrimonio storico ed artistico del territorio e della comunità rurale che lo caratterizza e per la promozione di attività ludico-ricreative all'aperto, in via diretta o collaborando con altri soggetti per la loro realizzazione;

II. gestione museale, ovvero la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio e la fruizione pubblica di collezioni museali.

per garantire la partecipazione attiva degli utenti (accoglienza, assistenza alla visita, attività didattica, audioguide, bookshop e merchandising;

III. promozione e divulgazione della memoria storica e del territorio attraverso ricerche storiche e conferenze;

IV. collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e alla realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e agricoli presenti sul territorio;

V. collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura;

VI. promozione di attività didattiche, anche attraverso corsi e laboratori;

VII. gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a circoli e strutture di vario genere;

VIII. organizzazione eventi, mostre, presentazioni di libri, concerti, laboratori ludico-didattici, pubblicazioni, stampe, riproduzioni, audiovisivi, siti web divulgativi per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali, storici e paesaggistici;

IX. partecipazione, sia a titolo gratuito che a pagamento, a manifestazioni ed eventi organizzati da altri soggetti;

X. organizzazione di visite guidate, soggiorni, e viaggi turistici;

XI. altre attività non specificate in elenco, che si configurino attraverso accordi o convenzioni specifiche con soggetti terzi.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Associazione potrà collaborare con

MB

CB

gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni, sia pubblici che privati, nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.

L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano

giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

CB

Soci

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli nel limite del 50% del totale.

CB

L'Associazione si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 4

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta.

ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento, art. 35 D.lgs n. 117/2017.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione, firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni, l'interessato potrà richiedere, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5

La qualifica di socio dà diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare alla vita associativa, se maggiorenni, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

c) a godere dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni, per le elezioni degli organi direttivi;

d) a prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, presentando richiesta, anche verbale, a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;

e) essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b) a concorrere alle spese generali dell'Associazione mediante il pagamento del contributo associativo annuale e ogni altro contributo deliberato e richiesto per l'espletamento di specifiche attività.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Articolo 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in

funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

13

Recesso – Esclusione

Articolo 7

La qualifica di socio si perde per recesso/dimissioni, esclusione, morte o estinzione della persona giuridica e a seguito dello scioglimento dell'Associazione.

CB

Articolo 8

1) Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con preavviso scritto di almeno 8 giorni, ed avranno efficacia da tale data.

2) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, previo sollecito scritto di adempimento, nel caso in cui il socio:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A/R e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione

della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea dei Soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro associati che avviene decorsi 35 giorni dall'invio del provvedimento, ovvero a seguito della delibera di ratifica da parte dell'Assemblea del provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Volontari

Articolo 10

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa.

Sono in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo in cui vengano stabilite le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Lavoratori e personale retribuito

Articolo 11

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Entrate

Articolo 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo

svolgimento delle sue attività da:

a) quote associative degli aderenti;

b) quote e contributi per la partecipazione ed organizzazione di manifestazioni ed eventi;

c) contributi di privati, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e documentati programmi, realizzati nell'ambito dei fini statuari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

f) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari degli associati;

g) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

h) rendite patrimoniali;

i) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;

j) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

k) ogni altra entrata derivante da attività diverse, di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Fondo Comune

Articolo 13

Il patrimonio sociale è costituito da:

1. tutti i beni immobili e mobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione;
2. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
3. donazioni, lasciti o successioni;
4. avanzi di gestione;
5. fondi, riserve e altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Bilancio e Esercizio Sociale

Articolo 14

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori a euro 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio sociale Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Organi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo, laddove eletto; f) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Assemblea degli associati

Articolo 16

L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ;

- quando ne è fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve avvenire non prima del giorno successivo alla prima convocazione.

L'assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie e le relative delibere vincolano tutti gli associati anche assenti e dissenzienti.

La sua convocazione deve effettuarsi, da parte del Presidente, mediante avviso da pubblicarsi presso la sede c/o sulla pagina internet dell'Associazione, almeno 20 giorni prima della adunanza e deve, altresì, essere comunicato ai singoli associati mediante modalità quali o l'invio di e-mail o messaggi WhatsApp, in ogni caso, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi, in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo 17

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo (una testa un voto). Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto questioni afferenti singole persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

- In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati in proprio o per delega e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, può essere convocata a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

È possibile l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 18

L'Assemblea ordinaria: a) approva la programmazione delle attività; b) approva il Bilancio d'esercizio e Rendiconto economico e finanziario; c)

procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; d) delibera l'eventuale trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Magliano in Toscana; e) discute ed approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; f) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione; g) si esprime sulle riezioni di domande di ammissione di nuovi associati; h) procede, eventualmente, all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; i) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; l) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; m) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare:

1. sulle modificazioni dello Statuto;
2. sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori;
3. sulla fusione o scissione dell'Associazione.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
- in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno 3/4 degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto

insufficiente della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa
evoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di
fusione, scissione e trasformazione, devono essere approvate con il voto
insufficiente di almeno i 3/4 degli associati.

103

Articolo 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza
dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La
nomina del Segretario, che ne cura la verbalizzazione, è fatta dal Presidente
dell'Assemblea.

OB

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione
delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme
alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario
dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Articolo 21

L'Associazione è presieduta dal Consiglio Direttivo, questo è formato da un
numero dispari di soci variabili da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9
(nove) membri eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni, in regola
con il pagamento della quota sociale e che non si trovino in situazioni di
incompatibilità con lo Statuto e le leggi, fatta eccezione per i primi
amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono
riciclabili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio

Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando i propri dati personali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica o tramite altro mezzo idoneo, non meno di otto giorni prima della adunanza.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per via telefonica, con sole 24 ore di preavviso.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni avvengono a maggioranza. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le singole persone.

Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente o in sua assenza dal suo vice o da persona designata dal Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che chiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione

dell'Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la
realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per
Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Spetta, pertanto al Consiglio
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

AB

1. eleggere tra i propri componenti il Presidente;
2. eleggere tra i propri componenti il vice Presidente;
3. eleggere il Tesoriere e il Segretario;
4. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e le
operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
5. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
6. redigere e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo, il
rendiconto economico e finanziario e la programmazione annuale
delle attività;
7. predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
8. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
9. ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
10. deliberare in ordine alla perdita dello status di socio;
11. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di
attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
12. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
13. fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
14. ricevere le comunicazioni di recesso;
15. istituire sedi secondarie;
16. conferire procure generali e speciali;
17. assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone

CB

mansioni, qualifiche e retribuzioni;

18. individuare le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;

19. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause di decadenza, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico (qualora decada non oltre la metà dei membri), il Consiglio direttivo (rimasto in carica) può provvedere alla loro sostituzione, attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

I componenti così nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Ove venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 20 giorni per provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio, astenendosi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Presidente del Consiglio

Articolo 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio e la firma dell'Associazione, resta in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Presidente è autorizzato ad effettuare e riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con potere di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica, allo stesso, dei provvedimenti da lui adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi ne risponderà personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Articolo 24

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali.

ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Articolo 25

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Articolo 26

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

CB

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

CB

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Articolo 27

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o

in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Libri sociali

Articolo 28

Per il buon funzionamento l'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- I. libro degli associati;
- II. registro dei volontari;
- III. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- IV. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- V. il libro di cassa.

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci, Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Pubblicità e trasparenza

Articolo 29

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o onerativi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento

Articolo 30

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole e con le modalità e le maggioranze previste dallo Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norme finali

Articolo 31

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs 112/2017 e alle loro eventuali variazioni.

CB